

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2903 del 26/05/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. RETTIFICA DEL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-1264 DEL 04/03/2024, RELATIVA ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME BIDENTE E DAL RIO SAN GIACOMO E DI ACQUA SOTTERRANEA DALLA SORGENTE QUALTROSOLA, AD USO INDUSTRIALE, IN COMUNE DI GALEATA (FC). AVI.COOP. SOC. COOP. AGR. - PRATICA N. FCPPA3591.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3048 del 26/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. RETTIFICA DEL DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2024-1264 DEL 04/03/2024, RELATIVA ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME BIDENTE E DAL RIO SAN GIACOMO E DI ACQUA SOTTERRANEA DALLA SORGENTE QUALTROSOLA, AD USO INDUSTRIALE, IN COMUNE DI GALEATA (FC). **AVI.COOP. SOC. COOP. AGR.** - PRATICA N. FCPPA3591.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 *“Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2025-151 del 04/12/2025 *“Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;*
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 19/01/2026 *“Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia”;*
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-7 del 28/01/2026 *“Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;*
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 14/2026 del 13/02/2026 *“Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia”;*
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-123 del 24/02/2026 *“Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae”;*
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-26 del 26/02/2026 *“Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;*
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-160 del 04/03/2026 *“Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all’Area Demanio idrico*

e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2400 del 06/03/2003 la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Società Pollo del Campo Soc. Coop. Agr., fino al 31/12/2005, la concessione ordinaria FCPA3591, ad uso industriale (per lo svolgimento di attività di macellazione e lavorazione avicola, nonché di lavaggio/disinfezione di gabbie e veicoli per il trasporto di animali), per una portata massima di esercizio pari a 27,71 l/s e per un volume complessivo annuo pari a 873.810 mc, finalizzata alla derivazione di:
 - a. acque pubbliche superficiali, con prelievo prevalente dalla sponda destra del Fiume Bidente (mediante opera di presa costituita da n. 1 pozzetto in cls adibito all'alloggiamento di n. 2 pompe) e con prelievo integrativo/alternativo in caso di necessità dal Rio San Giacomo (la cui opera di presa è costituita da un laghetto naturale creatosi sotto alla cascata del medesimo Rio, delimitato nel lato a valle da una piccola briglia in cls, che funge da sbarramento, munita di paratoia in acciaio per lo svuotamento immediato), ubicati in Località Casanova in Comune di Galeata (FC), in aree catastalmente identificate al NTC del medesimo Comune al Foglio 2 rispettivamente al mappale n. 19 e al mappale n. 1;
 - b. acque pubbliche sotterranee, con prelievo integrativo/alternativo a quello dal Fiume Bidente dalla sorgente denominata “Qualtrosola”, ubicata in Comune di Galeata (FC), in area catastalmente identificata al NTC del medesimo Comune al Foglio 50, mappale n. 38;
 - c. l'occupazione di area demaniale relativa all'alloggiamento del suddetto pozzetto in cls e all'attraversamento aereo del medesimo Fiume con tubazione in PVC annessa alla stazione di pompaggio, adibita al trasferimento della risorsa idrica superficiale (accumulata nel suddetto laghetto naturale costituita da quella derivante dalla cascata del Rio San Giacomo

e da quella prelevata dal Fiume Bidente) alla cisterna collocata nel piazzale dell'impianto avicolo (in cui confluisce per caduta piezometrica mediante tubazione interrata anche quella sotterranea prelevata dalla sorgente Qualtrosola), per il successivo invio all'impianto di potabilizzazione e utilizzo nel ciclo produttivo;

- con Determinazione dirigenziale n. 6072 del 28/05/2008, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Società Holding del Campo S.r.l. (proprietaria dello stabilimento avicolo), fino al 31/12/2019, la concessione di cui alla pratica FCPPT0025 relativa all'occupazione di area demaniale relativa all'attraversamento aereo del Fiume Bidente descritta alla suddetta lettera c., successivamente rinnovata alla medesima Società da Arpae - SAC di Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6072 del 01/12/2021, fino al 31/12/2031;
- con Determinazione dirigenziale n. 1671 del 09/03/2009, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Società Pollo del Campo Soc. Coop. Agr. il rinnovo della concessione FCPPA3591, fino al 31/12/2015, relativo alla derivazione di risorsa idrica superficiale e sotterranea di cui alle suddette lettere a. e b.;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024, Arpae - Servizio Gestione Demanio Idrico ha rilasciato, fino al 31/12/2033, il rinnovo della concessione FCPPA3591, relativo alla derivazione di risorsa idrica superficiale e sotterranea di cui alle suddette lettere a. e b., con cambio di titolarità a favore della Società AVI.COOP. Soc. Coop. Agr. (già richiesto alla Regione Emilia-Romagna con istanza registrata con PG/2015/0571941 del 10/08/2015, ma non giunto agli atti finali);

EVIDENZIATO che con nota registrata con prot. n. 24/04/2026.0075657.E, la Società AVI.COOP. Soc. Coop. Agr. ha richiesto la modifica dell'art. 7 (*"Obblighi del concessionario"*) del suddetto Disciplinare, al fine di eliminare la prescrizione stabilita al relativo comma 2. (*"Monitoraggio della falda"*), alla luce dell'impossibilità tecnica di provvedere all'effettuazione delle misurazioni richieste, dato che l'opera di presa è costituita da una sorgente;

PRECISATO che la prescrizione oggetto della suddetta richiesta stabilisce che *“Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell’arco dell’anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque Superficiali e Acque Sotterranee, competente per territorio, e all’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna [...]”*;

VERIFICATO che tale prescrizione è stata inserita per mero errore materiale, in quanto la derivazione da sorgente in esame ricade in ATTRAZIONE (in riferimento al METODO ERA di cui alla Direttiva Derivazioni) e in tale caso l’obbligo del monitoraggio della falda non è previsto;

RITENUTO, pertanto, di poter considerare accoglibile la modifica richiesta dal concessionario e di procedere al rilascio dell’atto di approvazione di revisione del Disciplinare, al fine di rimuovere la prescrizione di cui all’ art. 7 (*“Obblighi del concessionario”*), comma 2. (*“Monitoraggio della falda”*);

RITENUTO, altresì, di considerare validi gli assensi, già espressi nell’ambito del rilascio della suddetta Determinazione n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024, in quanto gli stessi fanno riferimento ad un contesto ambientale ed ad un assetto impiantistico che non risultano variati dalla modifica richiesta dal concessionario;

PRECISATO che restano valide tutte le altre condizioni e specificazioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024 non espressamente modificate con il presente atto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell’Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est dell’Area Demanio Idrico di Arpae che attesta l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, il Disciplinare allegato alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024, con cui è stato rilasciato il rinnovo con cambio di titolarità a favore della Società AVI.COOP. Soc. Coop. Agr., CF 01247140401, al fine di eliminare il comma 2. (*“Monitoraggio della falda”*) del relativo art. 7 (Obblighi del concessionario);
2. di sostituire, pertanto, il Disciplinare di concessione allegato alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024, con quello allegato al presente provvedimento denominato “Disciplinare - Rev. 01”, da intendersi quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il “Disciplinare - Rev. 01” allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società AVI.COOP. Soc. Coop. Agr. in data 25/05/2026 (trasmesso con nota registrata prot. n. 25/05/2026.0095263.E) e di assoggettare la concessione di cui alla pratica n. FCPPA3591, rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024 alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di precisare che restano valide tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024, non espressamente modificate con il presente atto;
5. di stabilire che il presente provvedimento sia conservato unitamente alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1264 del 04/03/2024 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2033;
7. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Società AVI.COOP. Soc. Coop. Agr.;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica , ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
9. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
10. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE - REV. 01

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e sorgive rilasciata ad AVI.COOP. Soc. Coop. Agr., CF 01247140401 (pratica n. FCPA3591).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo viene esercitato mediante n. 3 punti di presa come di seguito descritti:
 - presa superficiale in sponda destra del Fiume Bidente, che corrisponde alla presa principale della derivazione, ubicata in comune di Galeata (FC), su terreno demaniale antistante foglio 2 particella 19, coordinate UTM-RER: X=733.782; Y=871.927;
 - presa superficiale da Rio San Giacomo, da utilizzarsi in alternativa alla presa principale in caso di estrema necessità, ubicata in Comune di Galeata (FC), su terreno demaniale antistante foglio 2 particella 1, coordinate UTM-RER: X=733.807; Y=871.960;
 - presa da sorgente denominata “Qualtrosola”, da utilizzarsi in alternativa alla presa principale in caso di estrema necessità, ubicata in Comune di Galeata (FC), su terreno di proprietà di Holding del campo s.r.l., censito al fg. 50 particella 113, coordinate UTM-RER: X=733.380; Y=872.317.

Tutta l'acqua derivata dai tre punti, è convogliata alla cisterna di accumulo del complesso aziendale.

L'opera di prelievo dal Fiume Bidente, ubicata in terreno demaniale, è costituita da un pozzetto in cls, con coperchio in metallo che alloggia due pompe da 50 mc/h tipo Zenith. L'acqua prelevata da tali pompe viene inviata mediante tubazione interrata del diametro di mm 110 nel laghetto naturale creatosi sotto alla cascata del Rio San Giacomo, che confluisce, dopo pochi metri, nel Fiume Bidente.

Tale laghetto, che funge da opera di derivazione dal Rio San Giacomo nonché da opera di accumulo e di decantazione delle acque derivate dal Fiume Bidente e dal Rio San Giacomo è delimitato, nel lato a valle, da una piccola briglia in cls, che funge da sbarramento, munita di paratoia in acciaio per lo svuotamento immediato. Il laghetto è recintato da rete metallica, a salvaguardia della pubblica incolumità. In adiacenza alla briglia che regima le acque, insiste un pozzetto che alloggia l'imbocco del tubo che, per caduta piezometrica, convoglia l'acqua a due vasche di decantazione adiacenti alla stazione di pompaggio. In tale stazione sono alloggiato n. 3 pompe tipo DAP da 46 mc/h che inviano, con attraversamento aereo del Fiume Bidente, mediante tubo PVC, l'acqua alla cisterna collocata nel piazzale del complesso avicolo, superando un notevole dislivello. Dalla cisterna l'acqua viene inviata all'impianto di potabilizzazione e quindi utilizzata nel ciclo produttivo.

L'acqua captata dalla sorgente denominata Qualtrosola ubicata in Comune di Galeata, dista quasi un chilometro dallo stabilimento ed è captata ad una quota di alcuni metri s.l.m. superiore al livello del medesimo. Dove affiora la sorgente è stato costruito un manufatto che alloggia al suo interno una vasca di accumulo e un locale per l'ispezione, munito di porta in ferro. L'acqua della sorgente, partendo dalla vasca di accumulo, arriva per caduta piezometrica, con tubazione interrata dotata di pozzetti di ispezione, prima alla cisterna e successivamente al potabilizzatore.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale nel ciclo produttivo ed in particolare per uso lavaggio. L'acqua dopo l'utilizzo e a seguito di depurazione viene completamente restituita al fiume Bidente.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 27,71 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 873.810,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.

4. Il prelievo avviene dai seguenti corpi idrici:
- Codice corpo: IT081102010200002_3ER: Fiume Bidente;
 - Corpo idrico non classificato: Rio San Giacomo;
 - Codice corpo: 5090ER-AV2-VA: Depositi vallate App. Senio-Savio.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è

tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali e Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni

impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a l/s 460 nel periodo estivo e pari a l/s 620 in quello invernale per il fiume Bidente; il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 6 l/s durante tutto l'anno per il Rio San Giacomo.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. PGDG/2018/0014682 del 17/10/2018):
 - la durata temporale del nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.
 - Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate.

- E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.
- L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.
- Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a mantenere pulita l'area di prelievo in cui il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.
- Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE).

- Il nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
- Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.
- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC), non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di aree a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di

ARPA Emilia Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC).
- È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
- Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per le porzioni di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio (ASTePC).
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente

(ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici 10 comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.